DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 marzo 1986

recante deroga alla raccomandazione n. 1-64 dell'Alta Autorità, relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità

(121ª deroga)

(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)

(86/133/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare gli articoli da 2 a 5, 8, 71 e 74,

vista la raccomandazione N. 1-64 dell'Alta Autorità, del 15 gennaio 1964, ai governi degli stati membri, relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità [1], in particolare l'articolo 3, modificata da ultimo dalla raccomandazione n. 81/772/CECA [2],

considerando che la Danimarca ha reso noto che esistono per la sua industria di trasformazione difficoltà eccezionali e provvisorie a rifornirsi sul mercato comunitario di lamiere speciali destinate alla fabbricazione di scatole di conserva ; che queste difficoltà, che sembrava dovessero essere superate entro la fine del 1985, persistono e dovrebbero essere superate alla fine del primo semestre 1986 ;

considerando che, con decisione n. 85/496/CECA [3], la Commissione ha autorizzato la Danimarca ad importare dai paesi terzi in sospensione tariffaria determinati quantitativi di lamiere speciali durante il periodo dal 1° luglio 1985 al 31 dicembre 1985 e che è opportuno prorogare la validità di detta decisione fino al 30 giugno 1986 ;

considerando che tale importazione a carattere eccezionale si giustifica per i motivi di politica commerciale enunciati all'articolo 3 della raccomandazione n. 1-64 ; che la Commissione può quindi autorizzare una deroga alla raccomandazione suddetta ;

considerando che i governi degli stati membri sono stati consultati in merito alla richiesta di cui sopra,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

L'articolo 3 della decisione n. 85/496/CECA, è sostituito dall'articolo seguente con efficacia dal 1° gennaio 1986 :

« *Articolo 3*

La presente decisione è applicabile durante il periodo dal 1° luglio 1985 al 30 giugno 1986 ».

Articolo 2

Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 1986.

Per la Commissione

Willy DE CLERCQ

Membro della Commissione

---

(1) GU n. 8 del 22. 1. 1964, pag. 99/64.
(2) GU n. L 285 del 7. 10. 1981, pag. 33.
(3) GU n. L 299 del 13. 11. 1985, pag. 12.